

# ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

## *Newsletter Settembre - Ottobre 2012*

*Il punto di incontro tra Professionisti ed Imprese*

[www.studiozunarelli.com](http://www.studiozunarelli.com)



### SOMMARIO

#### NEWS DALLE NOSTRE SEDI:

<b>BOLOGNA</b>	<b>pag. 2</b>
<b>MILANO</b>	<b>pag. 3</b>
<b>TRIESTE</b>	<b>pag. 4</b>
<b>OSSERVATORIO GIURIDICO</b>	<b>pag. 6</b>
<b>COMMUNITY ED EVENTI</b>	<b>pag. 8</b>
<b>BANDI, ASTE E GARE</b>	<b>pag. 8</b>

## DALLA SEDE DI BOLOGNA

### **Diritto Amministrativo**

Alla fine dello scorso luglio è giunta a conclusione una procedura ad evidenza pubblica, già oggetto di un delicato giudizio in cui è stata prestata assistenza da parte dello Studio Zunarelli.

In particolare, ad inizio anno veniva pubblicato dalla Capitaneria di un importante porto pugliese il bando di gara comunitaria per la concessione del servizio di “prevenzione inquinamenti, pronto intervento e bonifica” nel medesimo porto, per la durata di quindici anni ed un valore di circa 20 milioni di Euro.

Due società proponevano ricorso contro il bando, asserendo di essere operatori del settore interessati a partecipare alla gara e lamentando tuttavia di essere impossibilitati a fare ciò a causa dei requisiti e delle capacità troppo elevati che il bando avrebbe richiesto, tali da essere esorbitanti rispetto all’oggetto della gara. Il ricorso conteneva altresì richiesta di immediata sospensiva degli atti impugnati.

Veniva altresì citata in giudizio come società controinteressata, dotata dei requisiti per partecipare alla nuova gara, l’attuale affidataria del servizio, che si rivolgeva dunque allo Studio Zunarelli per la propria difesa.

Lo Studio provvedeva alla costituzione nel procedimento di sospensiva, evidenziando l’assoluta congruenza dei requisiti richiesti dalla *lex specialis*, anche tenendo conto della particolare natura del servizio oggetto della procedura e delle peculiarità del porto nel quale esso deve essere prestato, caratterizzato da un’elevatissima concentrazione di attività a rischio inquinamento ed al contempo di siti sensibili. La memoria depositata in giudizio, in uno con la corposa documentazione, dimostrava ampiamente il rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e *favor participationis* da parte del bando.

Il T.A.R. Lecce, dopo aver sentito il Prof. Avv. Stefano Zunarelli e l’Avv. Andrea Giardini, che per lo Studio hanno seguito tale vicenda insieme all’Avv. Vincenzo Cellamare, respingeva la richiesta di sospensiva con propria ordinanza in data 23 marzo 2012, consentendo così la prosecuzione della procedura, che si è poi conclusa regolarmente a fine luglio.

A cura dello Studio di Bologna – Avv. Andrea Giardini  
([andrea.giardini@studiozunarelli.com](mailto:andrea.giardini@studiozunarelli.com))

### **Avviato rapporto di collaborazione con banca d’affari svizzera.**

L’Avv. Carmelo Ricciardulli, Associate presso la sede bolognese dello Studio, è stato incaricato da una banca d’affari svizzera, decisa ad investire una somma considerevole nella ricostruzione delle zone terremotate in Emilia Romagna, a svolgere attività di assistenza in sede nell’acquisto di terreni, nella predisposizione di convenzioni urbanistiche con i Comuni interessati, nonché nella stipula dei contratti preliminari d’acquisto.

**Lo Studio Legale Zunarelli, con le sedi di Maputo e Pemba, diventa uno degli studi internazionali più conosciuti ed apprezzati in Mozambico.**

L'Avv. Massimiliano Musi, su incarico di alcune imprese italiane e contemporaneamente su richiesta di talune personalità locali, si è recato in Mozambico per una lunga serie di incontri con i rappresentanti delle maggiori istituzioni locali, con i direttori del CPI (Centri di Promozione di Investimento), con sindaci di città, con CEO di multinazionali straniere e di grandi compagnie mozambicane e con presidenti di società pubbliche nel settore dei trasporti. Nel corso di ciascun meeting è stato espresso grande interesse nei confronti dell'attività dello Studio, il quale, a riprova del feedback particolarmente positivo, ha già ricevuto svariati incarichi sia da imprese italiane, sia da società mozambicane.

## **DALLA SEDE DI MILANO**

### **INCARICHI PROFESSIONALI**

#### **Diritto delle Assicurazioni**

Lo Studio di Milano ha ricevuto incarico dalla Agenzia Generale di Assicurazione della Compagnia Alfa di agire nei confronti di un Consorzio di Autotrasportatori e di un broker assicurativo per il recupero di premi insoluti non pagati pari ad oltre 1 milione di Euro nonché a valutare i presupposti per una azione di responsabilità verso gli amministratori del Consorzio medesimo. A cura dell'Avv. Michele Borlasca ([michele.borlasca@studiozunarelli.com](mailto:michele.borlasca@studiozunarelli.com), [marcello.giordani@studiozunarelli.com](mailto:marcello.giordani@studiozunarelli.com)). Lo Studio di Milano ha altresì **ricevuto incarico** da una società esercente attività di autotrasporto in conto terzi per l'accertamento dell'illegittimità del recesso esercitato da Primaria Compagnia di Assicurazione dal contratto assicurativo avente ad oggetto la copertura delle merci trasportate, a seguito di sinistro.

### **NEWS DALLE CORTI**

Tribunale di Lodi – Ordinanza ex art. 186 ter dell'11 Luglio 2012 – Alfa S.r.l. c. Beta S.r.l.

Alfa S.r.l. aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Società Beta per il complessivo importo di Euro 148.000,00 in relazione al mancato pagamento di fatture derivanti da pregressi incarichi di trasporti su gomma. A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Società Beta, Alfa si era costituita chiedendo la conferma della misura concessa o, in subordine, l'emissione di una ordinanza ex art. 186 ter sul presupposto della ricognizione di debito derivante da una proposta transattiva formulata dal legale della opponente alla convenuta opposta che non era all'epoca dei fatti assistita da un legale. Il Tribunale ha riconosciuto la proposta transattiva quale atto ricognitivo del debito attraverso la disamina del testo della bozza e le dichiarazioni in esso contenute, depurandolo dalle ulteriori reciproche concessioni.

A cura dell'Avv. Michele Borlasca e dell'Avv. Marcello Giordani ([michele.borlasca@studiozunarelli.com](mailto:michele.borlasca@studiozunarelli.com), [marcello.giordani@studiozunarelli.com](mailto:marcello.giordani@studiozunarelli.com)).

## DALLA SEDE DI TRIESTE

### NEWS DALLE CORTI

#### **Diritto Civile**

Tribunale di Gorizia – ordinanza n. 645/12 – Alfa S.r.l. (con Avv.ti Prof. Massimo Campailla, Alberto Pasino e Federica Fantuzzi) c. Sig.ra Tizia e Sig. Caio

*Abstract: revocatoria fondo patrimoniale – procedimento sommario di cognizione*

*La società Alfa otteneva decreto ingiuntivo in danno al Sig. Caio e, allo scopo di recuperare il proprio credito, procedeva nelle forme del pignoramento presso terzi. Attesa, però, l'insufficienza del credito assegnato, la Alfa agiva con espropriazione forzata immobiliare e scopriva che l'unico bene immobile aggredibile era stato costituito in fondo patrimoniale successivamente all'insorgere del proprio credito. La società Alfa, quindi, agiva con procedimento sommario di cognizione, nei confronti del Sig. Caio e della moglie Tizia, per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.*

La società Alfa a sostegno della propria domanda deduceva che la costituzione in fondo patrimoniale del bene immobile oggetto dell'espropriazione forzata sarebbe avvenuta successivamente all'insorgere del proprio credito ed alla notifica del decreto ingiuntivo ottenuto in danno al Sig. Caio.

I resistenti sostenevano, tuttavia, che il credito a base della pretesa di parte ricorrente non presentasse i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Inoltre, i resistenti eccepevano una carenza di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra Tizia, non avendo la ricorrente dimostrato di andare creditrice anche nei confronti di quest'ultima.

Il Tribunale di Gorizia, tuttavia, riteneva necessario, attesa la natura reale del vincolo di destinazione impresso ai beni costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, che la sentenza di revoca dello stesso faccia stato nei confronti di tutti coloro per il quali sia stato costituito il vincolo. I coniugi Tizia e Caio avevano entrambi preso parte all'atto costitutivo del fondo patrimoniale e, pertanto, sussisteva un litisconsorzio necessario e, conseguentemente, la legittimazione passiva di Tizia. Il Tribunale, ulteriormente, sottolineava come ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria sia sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile.

Il Tribunale di Gorizia, pertanto, ritenuto che la costituzione del fondo patrimoniale arrecasse pregiudizio alla ragioni del creditore ricorrente e ritenendo provata la consapevolezza, in capo ai resistenti, di tale pregiudizio alle ragioni del creditore, accertava e dichiarava l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti della Alfa S.r.l.

A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv.ti Prof. Massimo Campailla, Alberto Pasino e Federica Fantuzzi (040 7600281)

## **Diritto Marittimo**

Tribunale di Trieste – decreto 5938/12 – Società Beta Ltd. (Avv. Alberto Pasino) c. Società Gamma Ltd.

*Abstract: credito marittimo – sequestro conservativo di nave*

*La Beta Ltd. concordava con la società Delta, noleggiatrice della nave “Tizia”, la fornitura di un’ingente quantità di bunker a favore della nave noleggiata, peraltro di proprietà di società diversa (Gamma Ltd.). Nonostante i ripetuti solleciti, la società Delta non corrispondeva quanto dovuto a Beta. Quest’ultima, pertanto, instava per il fermo ed il sequestro conservativo in danno della Gamma della m/n “Tizia” invocando la Convenzione di Bruxelles del 1952, che consente il sequestro della nave in relazione alla quale sia sorto un credito marittimo, pur essendo il debitore soggetto diverso dal proprietario della nave.*

Il Tribunale di Trieste, esaminata la documentazione prodotta da Beta, riteneva comprovato lo svolgimento dell’attività di fornitura da parte di Beta a favore di Gamma e riteneva, altresì, sussistere il *fumus boni iuris* per la concessione del sequestro. Ed invero, essendo alla fattispecie applicabili le Convenzioni di Bruxelles del 1926 e 1952, ai fini della verifica del *fumus boni iuris* si riteneva sufficientemente comprovata la proprietà della m/n “Tizia” in capo alla resistente.

Stante, poi, la natura di credito marittimo della pretesa vantata dalla ricorrente, questa era in parte esonerata dalla verifica dell’esistenza del *periculum in mora*, che il Tribunale riteneva comunque concretato dal comportamento del debitore e dal non trascurabile ammontare del credito di Beta.

Il Tribunale di Trieste, quindi, autorizzava il fermo ed il sequestro conservativo della motonave “Tizia” a favore di Beta Ltd. ed in danno della Gamma Ltd.

A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino (040-7600281)

## **INCARICHI RICEVUTI**

### **Diritto fallimentare**

Un gruppo di significative imprese dell’Emilia Romagna, a seguito del fallimento di una società croata, di cui le stesse erano socie, ha incaricato lo Studio di Trieste di fornire loro assistenza nel corso della procedura fallimentare promossa davanti al Giudice croato.

A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino (040-7600281)

## **OSSERVATORIO GIURIDICO**

### **PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATE, PROGETTI DI GRANDE DIMENSIONE E CONCESSIONI IMPRENDITORIALI IN MOZAMBICO**

Il Mozambico ha creato meccanismi che rendono accattivante l'investimento privato in aree considerate prioritarie, in modo da promuovere lo sviluppo dell'economia nazionale. Una delle forme adottate è il consolidamento di partnership imprenditoriali fra gli agenti economici del settore pubblico e del settore privato. La legge 15/2011, del 10 di Agosto, stabilisce le norme che orientano il processo di contrattazione, implementazione e controllo delle attività imprenditoriali delle Partnership Pubblico-Private (PPP), Progetti di Grande Dimensione (PGC), Concessioni Imprenditoriali (CE) in Mozambico, tramite iniziativa/decisione e controllo degli organi governativi a livello centrale, provinciale, distrettuale e autarchico.

Uno degli obiettivi di questa legge è potenziare il maggiore coinvolgimento di partner e investitori privati, assicurando una maggiore efficienza e qualità nell'uso di risorse e patrimonio dello Stato.

La Legge si applica a tutte le attività imprenditoriali di PPP, PGC e CE contrattati in Mozambico, escluse le contrattazioni di semplice fornitura di beni e prestazione di servizi alle istituzioni e agli ulteriori enti pubblici dello Stato. Sono incluse le contrattazioni di appalti di lavori pubblici e servizi di consulenza, concessioni per l'uso di risorse naturali, minerali e le PPP di natura sociale, umanitaria, culturale, sportiva o simili, senza fini lucrativi.

#### **Concetto di PPP, PGD e CE**

L'elemento che caratterizza le tre forme di promozione dell'investimento

a) per le PPP è l'investimento che, grazie all'accordo fra Amministrazione Pubblica e Enti Privati, obbliga questi di fronte al partner pubblico, in modo che, efficientemente, implementi e gestisca questi investimenti, servizi e attività d'interesse pubblico in generale, supportando, nella sua totalità o in parte, il suo finanziamento e il rischio derivante, escludendo gli investimenti petroliferi e delle miniere.

b) per i PGD è l'investimento autorizzato o contrattato dal Governo, il cui valore ecceda, con riferimento alla data dell'1 Gennaio del 2009, il valore di 12.500.000.000,00 MT (dodici miliardi e cinquecento milioni di meticaï)

c) per le CE è l'investimento materializzato in termini contrattuali, che abbia come oggetto la prospezione, ricerca, estrazione e/o utilizzo di risorse naturali o altre risorse o beni che si integrino nel patrimonio dello Stato.

#### **Quadro istituzionale**

Gli investimenti di PPP, PDG e CE sono soggetti a una doppia tutela di settore e finanziaria.

La tutela di settore è esercitata dal Governo, responsabile sull'area o settore nel quale l'investimento s'inquadra. La tutela finanziaria è esercitata dagli enti del Governo che sovrintende l'area delle finanze. Le funzioni e competenze della tutela di settore sono complementari per le attribuzioni e competenze della rispettiva autorità regolatrice di specializzazione settoriale o sub-settoriale.

### **Regime di contrattazione nelle PPP**

La legge prevede, come regime generale di contrattazione, il concorso pubblico, con applicazione sussidiaria delle regole di contrattazione pubblica (Decreto n. 15/2010, del 24 di Maggio –Regolamento di Contrattazione di Appalto di Lavori Pubblici, Fornitura di Beni e Prestazione di Servizi allo Stato). La contrattazione può rivestire la modalità di concorso pubblico con previa qualificazione o di concorso in due tappe, che soddisfi l'interesse pubblico e riunisca i requisiti legalmente previsti. In determinate situazioni ponderate e giustificate come fondamentali e come mezzo di ultimo ricorso previamente autorizzata dall'organo competente per la contrattazione dell'investimento, può essere fatta eccezionalmente la negoziazione e un aggiustamento diretto.

Il procedimento di contrattazione delle PPP è il concorso pubblico. Nel caso di proposte di PPP di iniziativa privata, il proponente gode di un margine di preferenza di 15% nella valutazione delle proposte risultanti dalla legittimazione, senza compensazione per i costi della proposta, e il contratto è soggetto al visto del Tribunale Amministrativo. Quanto ai PGD, è in vigore il principio della libera iniziativa privata, che coinvolge i progetti che non implicano la concessione di esplorazione di risorse nazionali, per regola soggette ad Autorizzazione. Già la contrattazione di CE si sottomette, oltre alla legislazione di settore, ai principi generali applicabili alle contrattazioni pubbliche. La contrattazione di CE, che include PGD che coinvolgano la concessione di esplorazione di risorse nazionali, riveste la forma di contratto di concessione, di gestione di esplorazione, di gestione di investimento o qualsiasi altra forma di titolarizzazione dei diritti concessi dal Governo per la prospezione, ricerca e estrazione o esplorazione di risorse naturali o altri beni patrimoniali nazionali.

### **Validità dei contratti di concessione per attività imprenditoriali**

La determinazione della validità nei contratti di concessione si processa tenendo in considerazione vari elementi e tipologie di attività imprenditoriali. Nella concessione per nuovi attività imprenditoriali, la validità è di 30 anni, eccezionalmente prorogabili di 10 anni. Nel caso di attività imprenditoriali già esistenti, la validità è di 20 anni. Per la concessione di esplorazione, nel caso di attività imprenditoriali dirette alla ricostruzione o espansione, la validità è di 20 anni. Nella gestione di attività imprenditoriali in situazione operativa la validità è di 10 anni.

Le fasi del processo di attività imprenditoriali di PPP, così come gli atti e elementi integranti ogni fase, sono regolati dal Decreto n.° 16/2012 del 4 di Giugno.

## COMMUNITY ED EVENTI

### **Lo Studio tra i tutor per le migliori start up dell'Area Nord Est premiate nel Concorso Unicredit "Il talento delle idee"**

Dopo la tappa bolognese del concorso "Il talento della idee", organizzato da Unicredit, il 4 luglio 2012 ha avuto luogo, a Padova, la premiazione delle dieci migliori start up imprenditoriali ad alto potenziale del territorio del Nord Est, selezionate nell'ambito del concorso "Il talento della idee", organizzato da Unicredit, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio – Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione con la cooperazione e il supporto di Confindustria – Giovani Imprenditori e di Top Legal.

Presente alla cerimonia anche l'Avv. Alberto Pasino, in rappresentanza dello Studio, che partecipa al progetto in qualità di partner tecnico.

Lo Studio – già selezionato come Tutor per le migliori Start up del Centro Nord - fornirà attività di tutoraggio anche alle migliori start up del Nord Est, allo scopo di accompagnarle nella fase di avviamento delle loro attività e di realizzazione dei loro progetti.

Vincitore del concorso la Cold Pharma, che ha sviluppato un particolare inchiostro magnetico capace di certificare, proteggere da contraffazione e verificare la conservazione adeguata di vasta gamma di medicinali, sangue, sostanze chimiche e prodotti alimentari.

A cura dell'ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino (alberto.pasino@studiozunarelli.com)

### **L'Avv. Alberto Pasino tra i relatori al Convegno dell'UIA - Union Internationale des Avocats di Dresda del 2 Novembre 2012**

Dal 31 Ottobre al 4 Novembre 2012 si terrà a Dresda il 56° Congresso Internazionale dell'*Union Internationale des Avocats*, associazione costituita nel 1927, la più antica ed una delle più rappresentative organizzazioni internazionali di avvocati e associazioni forensi.

In tale ambito avrà luogo il Convegno su "*La responsabilità degli intermediari del trasporto*". L'Avv. Alberto Pasino, Rappresentante territoriale per il Friuli Venezia Giulia dell'UIA, terrà una relazione in tema di "***Condizioni generali applicabili ai servizi da parte degli intermediari del trasporto***".

A cura dell'ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino (alberto.pasino@studiozunarelli.com)

## BANDI, ASTE E GARE

### **Avviso di vendita Bagno Promenade (Milano Marittima).**

Tribunale di Ravenna. Proc. Es. 479/2012 RG - G.E. Pres. Giangiacomo Lacentra

Si rende noto che, con ordinanza del 26 settembre 2012, il Tribunale di Ravenna ha incaricato il Dott. Claudio Colatorti (con Studio in Via Guidone 25, 48100 Ravenna; tel.: 0544219291; fax: 0544214091; e.mail: [claudiocolatorti@virgilio.it](mailto:claudiocolatorti@virgilio.it)) di procedere alla



vendita, al prezzo base di € 430.000,00, della quota di proprietà degli eredi del socio accomandatario Giuseppe Giunchi, pari al 98% del cap. soc. della Società “Promenade S.a.s. di Ivanov Toncho Radushev & C.”, iscritta al Registro Imprese presso C.C.I.A.A. Ravenna con C.F. e numero d’iscrizione 01165800390, R.E.A. n. RA014-14831 e cap soc. pari a € 54.227,97, con sede nel comune di Cervia – località Milano Marittima (RA), in via Arenile Demaniale n. 292 in corrispondenza dell’ubicazione dello stabilimento balneare facentevi capo (Recante l’insegna “B. Promenade n. 292”), di cui la società è concessionaria. Eventuali interessati potranno prendere diretto contatto con il Dott. Claudio Colatorti.